



8226/10

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Oggetto

Picone &
art. 362 c.p.c.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9104/2009

- Dott. VINCENZO CARBONE - Primo Presidente - Cron. *8226*
- Dott. ANTONINO ELEFANTE - Presidente di Sezione - Rep. *3006*
- Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI - Rel. Consigliere - Ud. 16/03/2010
- Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere - CC
- Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE SALME' - Consigliere -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. FILIPPO CURCURUTO - Consigliere -
- Dott. ULPIANO MORCAVALLO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9104-2009 proposto da:

COMUNE DI MONTERIGGIONI (00224550525), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio dell'avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato PISILLO FABIO, per delega a margine del ricorso;

2010
310

- **ricorrente** -

contro

RAVEGGI ORNELLA (RVGRLL38E59G778T), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA G. CARDUCCI 4, presso lo studio degli avvocati RIGHI ROBERTO, BIANCHI ALBERTO, che la rappresentano e difendono, per delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, REGIONE TOSCANA;

- intimati -

avverso la decisione n. 713/2008 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/02/2008;

uditi gli avvocati Fabio PISILLO, Roberto RIGHI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI.

Rilevato in fatto:

che con atto di compravendita, stipulato in data 20 maggio 2004, Ornella Raveggi acquistava dalla Beautiful View Aktiengesellschaft (società anonima uni personale con sede in Lichtenstein) un bene immobile di interesse storico-artistico, soggetto alle disposizioni del T.U. in materia di beni culturali e ambientali, ubicato nel Comune di Monteriggioni, strada della Villa n. 7.;

che con atti numeri 51 e 52 del 28 ottobre 2004 il Consiglio Comunale di Monteriggioni deliberava di esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto dell'immobile e con atto n. 779 del 23 dicembre 2004, comunicato alla Raveggi in data 17 gennaio 2005, il responsabile dell'area tecnica LLPP del medesimo Comune adottava formalmente l'atto di esercizio della prelazione ex art. 59 del T.U in materia di beni culturali e ambientali;

che la Raveggi impugnava tutti gli atti summenzionati, nonché, quali atti presupposti, alcune note della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali della Regione Toscana, dinanzi al TAR Toscana, che, con decisione n. 1221 del 2006, rigettava tutti i motivi di ricorso;

che la Raveggi impugnava detta decisione dinanzi al Consiglio di Stato, che con sentenza in data 4 dicembre 2007 annullava la determinazione dirigenziale n. 779 del 23.12.2004, nonché, quali atti presupposti, la nota n. prot. 2.8.2004 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Siena e la comunicazione (senza data) pervenuta il 12.7.2004 della Soprintendenza Regionale per i Beni Culturali della Regione Toscana, nonché la successiva nota della Soprintendenza n. 16813 in data 1.10.2004, nella parte in cui tali atti consentivano l'esercizio della prelazione nel termine di 180 giorni, decorrenti dal 17.9.2004;

che il Consiglio di Stato accoglieva il ricorso della Raveggi, osservando, dopo avere preliminarmente affermato che la controversia in esame, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, che l'esercizio della prelazione era tardivo;

che il Comune di Monteriggioni ha impugnato tale decisione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, assumendo che una controversia, quale quella in esame, avente ad oggetto la tardività dell'esercizio del potere di prelazione da parte di un ente locale su un bene di interesse storico artistico, che sia oggetto di una compravendita tra privati, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

che l'intimata Ornella Raveggi ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, cui il Comune di Monteriggioni ha resistito con controricorso;

che entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative;

ritenuto in diritto:

che il ricorso del Comune di Monteriggioni deve essere ritenuto inammissibile, il che comporta l'assorbimento del ricorso incidentale della Raveggi, con cui, oltre la eccezione di giudicato implicito, la predetta ha riproposto tutti i motivi di appello ritenuti assorbiti dal Consiglio di Stato;

che, come si evince dalla lettura degli atti, nel corso del giudizio di merito non è stato mai eccepito da nessuna delle parti il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

che tale eccezione è stata sollevata per la prima volta soltanto con il ricorso alle sezioni unite di questa Suprema Corte;

che il TAR ha esaminato tutti i molteplici profili di censura degli atti impugnati, compreso il motivo attinente alla tardività dell'esercizio del potere di prelazione, rigettandoli tutti nel merito ovviamente sull'implicito presupposto di essere munito della relativa giurisdizione;

che sul punto, pertanto, devesi ritenere formato il giudicato implicito alla stregua di quanto affermato da questa Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 24883 del 2008, che ha formulato i seguenti principi: 1) il difetto di giurisdizione può essere eccepito dalle parti anche dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 38 cod. proc. civ. (non oltre la prima udienza di trattazione), fino a quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado; 2) la sentenza di primo grado di merito può sempre essere impugnata per difetto di giurisdizione; 3) le sentenze di appello sono impugnabili per difetto di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione anche per il giudice di legittimità; 4) il giudice può rilevare anche d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando sul punto non si sia formato il giudicato esplicito o implicito;

che alla luce di questi principi appare del tutto irrilevante che il Consiglio di Stato abbia esaminato d'ufficio la questione della giurisdizione, affermando che la controversia in esame appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, non potendosi ritenere, in presenza di un giudicato implicito sulla questione che ne preclude il riesame, che il Consiglio di Stato con il suo accertamento abbia riaperto il dibattito sull'argomento;


che, pertanto, il ricorso del Comune di Monteriggioni deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dello stesso a rimborsare a Raveggi Ornella le spese del giudizio di cassazione, che appare giusto liquidare in euro 3.700,00 (tremilasettecento), di cui euro 200,00 per spese vive oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Comune di Monteriggioni a rimborsare a Raveggi Ornella le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro

3.700,00 (tremilasettecento), di cui euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 marzo 2010.

Il Presidente


IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Depositata in Cancelleria
- 7 APR. 2010

